



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

17/161/CU01/C2

**POSIZIONE DELLE REGIONI SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE BILANCIO DI
PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2018 E BILANCIO
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2018-2020 (A.S. 2960)**

*Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), n. 1 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281*

Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome chiede il rinvio dell'espressione del parere e approva il documento di proposte emendative.

Roma, 9 novembre 2017

EMENDAMENTI IRRINUNCIABILI

1. Armonizzazione termini Intese

Alla lett. c) dell'articolo 68 del ddl "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020" Atto Senato n. 2960, le parole "30 aprile" sono sostituite con "31 gennaio".

Relazione

La norma mira ad armonizzare e sistematizzare i processi di scambio / cessione degli spazi finanziari e riparto del contributo alla finanza pubblica delle Regioni. La scadenza del 30 aprile è incompatibile con la possibilità di dare maggiori spazi finanziari agli enti locali del proprio territorio per investimenti attraverso le Intese regionali con enti locali (art. 10 L.243/2012) il cui iter ha inizio il 15 gennaio (DPCM 21/2017), sarebbe, infatti, impossibile procedere alla eventuale cessione di spazi finanziari agli Enti locali fino al raggiungimento dell'Intesa del 30 aprile che delinea il contributo alla finanza pubblica per ciascuna Regione. Per avere un quadro unitario della programmazione della spesa regionale le scadenze delle intese per la definizione del contributo alla finanza pubblica delle Regioni sono riportati alla medesima data.

2. Emendamento contributo alla manovra delle RSO, attribuzione risorse per investimenti, riparto spazi per investimenti

All'articolo 68 del ddl "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020" Atto Senato n. 2960 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) al comma 2:
 - a) alla lett. b), parole "94,10 milioni" sono sostituite con "144,10 milioni";
 - b) al fine di non ridurre gli stanziamenti per le politiche di cui alla tabella A per l'importo di 300 milioni, secondo quanto previsto nella colonna B, la lett. c) è soppressa. All'onere per l'anno 2018 si provvede per 50 milioni mediante abrogazione della spesa prevista al comma 9, dell'articolo 58 della presente legge; per 128 milioni mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione prevista al comma 1 dell'articolo 92 della presente legge; per 400 milioni mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 95, della presente legge, le Regioni a statuto ordinario assicurano nell'anno 2018 investimenti nelle medesime finalità indicate dalla legge nel rispetto del saldo previsto al comma 466, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232 per un valore corrispondente all'impatto di 400 milioni in termini di indebitamento netto. La quota del Fondo è ripartita fra le Regioni secondo gli importi indicati nella tabella B che possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2018, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

2) Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2 bis- Per gli anni 2019 – 2020 il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per il settore non sanitario, di cui all’articolo 46, comma 6 del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, e di cui al comma 680, dell’articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n.208, è ridotto di 300 milioni. All’onere di provvede per 178 milioni per il 2019 e il 2020 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione prevista al comma 1, dell’articolo 92, della presente legge; per 400 milioni per il 2019 e il 2020 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 1, dell’articolo 95, della presente legge, le Regioni a statuto ordinario assicurano negli anni 2019 e 2020 investimenti nelle medesime finalità indicate dalla legge nel rispetto del saldo previsto al comma 466, dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232 per un valore corrispondente all’impatto di 400 milioni in termini di indebitamento netto. La quota del Fondo è ripartita fra le Regioni secondo gli importi indicati nella tabella B che possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio di ciascun anno, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto.”

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Alla legge 11 dicembre 2016, n.232 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi da 497 a 500, dell’articolo 1, sono soppressi;
- b) dopo il comma 496, dell’articolo 1 è inserito il seguente: “496 bis. Dall’anno 2018 gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti fra le Regioni in sede di autoordinamento, la proposta di riparto è recepita con Intesa in Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio di ciascun anno.”

Tabella A

	colonna A	colonna B	colonna C
	stanziamento 2018	variazione	rideterminazione stanziamento 2018
SOMMA PER EROGAZIONE GRATUITA DI LIBRI DI TESTO	103.000.000,00	-32.567.559,42	70.432.440,58
SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER INTERVENTI NEL CAMPO DEL MIGLIORAMENTO GENETICO DEL BESTIAME	8.343.960,00	-2.638.275,85	5.705.684,15
SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER INTERVENTI NEI SETTORI DELL'AGRICOLTURA, DELL'AGROINDUSTRIA E DELLE FORESTE E DI ALTRE ATTIVITA' TRASFERITE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 143/1997	14.162.135,00	-4.477.924,01	9.684.210,99
FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	-	0,00	-
FONDO INQUILINI MOROSI	45.366.565,00	-14.344.449,53	31.022.115,47
FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI	307.924.258,00	-97.362.539,49	210.561.718,51
FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE	450.000.000,00	-142.285.453,76	307.714.546,24
FONDO UNICO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA	20.000.000,00	-6.323.797,94	13.676.202,06
TOTALE TRASFERIMENTI A DISPOSIZIONE DELLE RSO	948.796.918,00	-300.000.000,00	648.796.918,00

TABELLA B Riparto quota investimenti	ANNO 2018	
	SNF	IN
Abruzzo	12.650.315,79	2.277.056,84
Basilicata	9.994.315,79	1.798.976,84
Calabria	17.842.315,79	3.211.616,84
Campania	42.159.368,42	7.588.686,32
E. Romagna	34.026.315,79	6.124.736,84
Lazio	46.813.263,16	8.426.387,37
Liguria	12.403.157,89	2.232.568,42
Lombardia	69.930.105,26	12.587.418,95
Marche	13.929.473,68	2.507.305,26
Molise	3.828.842,11	689.191,58
Piemonte	32.908.842,11	5.923.591,58
Puglia	32.610.736,84	5.869.932,63
Toscana	31.269.263,16	5.628.467,37
Umbria	7.848.210,53	1.412.677,89
Veneto	31.785.473,68	5.721.385,26
	400.000.000,00	72.000.000,00

Relazione

La norma ridefinisce il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario che a legislazione vigente ammonta a 12,9 miliardi per il 2018 di cui 2,6 miliardi non ancora coperti. Attraverso l'assegnazione di risorse per investimenti, sono salvaguardati i trasferimenti regionali per le politiche sociali, l'agricoltura e l'istruzione, - risorse assegnate dalle Regioni agli enti locali o alle famiglie a fini sociali.

La proposta emendativa attribuisce alle Regioni a statuto ordinario una quota pari a 400 milioni di euro per il 2018 per investimenti sul territorio a valere sul Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese con le medesime finalità previste dalla legge. La quota assegnata alle RSO è circa il 9,7% dello stanziamento pari a oltre 4 miliardi per il 2018 ed equivale allo 0,48% sul totale del Piano investimenti (di 83,5 miliardi fino al 2033). L'assegnazione di tali risorse alle Regioni non stravolge il piano di investimenti che oltre ad essere rifinanziato dal 2018 è allungato di un anno al 2033. **La norma non determina effetti sulla finanza pubblica in quanto le risorse sono già stanziare nel bilancio dello Stato nel Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e compensa parzialmente la rimodulazione effettuata dal Governo per 600 milioni in materia di edilizia sanitaria.**

Sempre con la finalità di salvaguardare i trasferimenti indicati, si ripropone, anche per gli anni 2019 e 2020, l'assegnazione di risorse per investimenti sul territorio di una quota di 400 milioni di euro a valere sul Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese con i medesimi meccanismi del 2018. Il finanziamento pluriennale permette la programmazione di lungo periodo degli stessi con evidenti ricadute positive sulla crescita del Paese.

Inoltre, si prevede che le Regioni in sede di autocoordinamento definiscano il riparto degli spazi finanziari concessi nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali entro il 31 gennaio. Il termine indicato si armonizza con quello entro cui le Regioni devono indicare il riparto fra le stesse del contributo in termini di finanza pubblica. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

La norma non determina oneri per la finanza pubblica utilizzando le risorse già presenti nel ddl bilancio 2018 dello Stato

3. Abrogazione norma rinvio applicazione d.lgs 68/2011

Il comma 4 dell'articolo 68 del ddl "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020" è soppresso.

Relazione

L'emendamento abroga la norma che rinvia ulteriormente l'entrata in vigore del D.lgs 68/2011 in tema di "autonomia finanziaria" delle Regioni al 2020 (applicazione del d.lgs 56/2000 fino al 2019 compreso). L'applicazione della norma è stata rinvia con il DL 78/2015, all'art.9, comma 9, rinvio al 2017; il DL 113/2016 articolo 13, rinvio al 2018; il DL 50/2017, art.24, comma 2 bis, rinvio al 2019. A legislazione vigente la norma si applicherà nel 2019.

In subordine - Commissione per l'attuazione del Capo I del d.lgs 68/2011

All'articolo 68 del ddl "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020" Atto Senato n. 2960, è aggiunto il seguente comma 4 bis:

"4 bis- Ai fini dell'attuazione del d.lgs.68/2011, è istituita presso il Ministero dell'Economia e delle finanze una Commissione tecnica per l'analisi dei trasferimenti statali alle Regioni a statuto ordinario, a supporto dei lavori della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. La Commissione è composta, dal Ragioniere Generale dello Stato con funzioni di Presidente, dal Direttore del Dipartimento Affari regionali e le Autonomie, dal Direttore dell'Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, dal Direttore delle Politiche fiscali e da tre rappresentanti delle Regioni a statuto ordinario. La Commissione è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si avvale delle strutture e dell'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, né indennità, né rimborso di spese.

La Commissione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

- a) individua tutti i trasferimenti statali del D.lgs.68/2011 da sopprimere;
- b) determina l'aliquota aggiuntiva dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), rispetto alla vigente aliquota di base, in modo tale da garantire al complesso delle Regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti soppressi. Contestualmente la Commissione determina le aliquote dell'IRPEF di competenza statale che devono essere ridotte per mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente.
- c) le Regioni che, applicando l'aliquota di cui alla lettera b) ricevono risorse eccedenti rispetto all'ammontare dei trasferimenti soppressi, alimentano attraverso l'eccedenza un fondo perequativo orizzontale, da cui attingono le Regioni che applicando l'aliquota di cui alla lettera b) ricevono risorse inferiori ai trasferimenti soppressi, in modo tale che nel primo anno di applicazione a ciascuna

Regione sia comunque corrisposto un importo pari alla differenza tra l'ammontare dei trasferimenti soppressi e il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'addizionale regionale all'IRPEF.

d) negli anni successivi al primo anno di applicazione, e fino all'applicazione delle norme del D. Lgs. 68/2011, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui alla lettera a) è applicata al reddito imponibile Irpef complessivo delle Regioni a statuto ordinario. Le Regioni propongono in autocoordinamento la ripartizione delle risorse.

e) l'attribuzione annuale delle risorse è effettuata con il DPCM di cui al D. Lgs.56/2000.

Relazione

Dopo innumerevoli rinvii, ai fini di dare avvio all'attuazione del d. lgs 68/2011 in tema di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario, si istituisce un'apposita commissione tecnica per l'analisi dei trasferimenti alle Regioni ai fini della loro soppressione e sostituzione con entrate autonome in misura pari ai trasferimenti soppressi, senza alcun onere per la finanza pubblica e senza alcun incremento di pressione fiscale per i contribuenti.

4. Attribuzione alle Regioni del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale

All'articolo 77 del DDL "Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili" Atto Senato n. 2942, è aggiunto il seguente comma:

"All'articolo 9 del D. Lgs. 6 maggio 2011, n.68, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al comma 2 dopo le parole "prevista dal presente decreto" sono inserite le parole "per la quota di competenza erariale mentre è riservata interamente alle Regioni la quota di spettanza regionale."*
- b) Al comma 4, le parole "di cui ai commi 1, 2 e 3." sono sostituite con le parole "di cui ai commi 1, 2 in relazione alla quota erariale e 3."*

Relazione

L'emendamento risponde a quanto previsto al punto 8 della risoluzione al DEF 2017, approvata dal Parlamento, incentivando il ruolo attivo degli enti territoriali nell'attività di recupero dell'evasione fiscale. L'importanza di tale ruolo attivo è richiamato anche nella «Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva anno 2017» allegata alla nota di aggiornamento al DEF 2017.

5. Indennizzi emotrasfusi

Dopo l'articolo 41 del ddl "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020" Atto Senato n. 2960, è aggiunto il seguente comma:

“Articolo 41 bis- (Rifinanziamento legge n. 210/1992 – indennizzi emotrasfusi)

1. “Al fine di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 586 della legge 208/2015, è destinato, a decorrere dall'anno 2018, l'importo di Euro 173 milioni annuo al finanziamento delle Regioni per la corresponsione dell'indennizzo di cui alla Legge 25 febbraio 1992 n. 210 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per i medesimi fini di cui al comma 1 sono destinati per gli anni 2015, 2016 e 2017 euro 519 milioni”.

Relazione: L'emendamento si rende necessario in quanto le Regioni ai sensi dell'art. 1 comma 586 della Legge 208/2015, hanno anticipato per gli anni 2015, 2016 e 2017 le risorse per tale funzione e sono ancora in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute. Si rende necessario altresì ripristinare il finanziamento a regime per l'esercizio di tale funzione a decorrere dall'anno 2018.

6. Finanziamento Fondo da assegnare alle Regioni per fronteggiare le spese relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali

All'articolo 68 del ddl "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020" Atto Senato n. 2960, è aggiunto il seguente comma:

“Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 947 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è autorizzata la spesa di 112 milioni per il triennio 2018 – 2020. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all' art. 26, c. 1, della legge 196/2009.”

Relazione

La norma rifinanzia il Fondo per fronteggiare le spese relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali che attualmente non ha alcun finanziamento. Le funzioni sono assegnate alle Regioni dalla legge 208/2015 senza alcun finanziamento per gli anni 2018 – 2020. La spesa a favore delle famiglie è considerata livello essenziale di prestazione, l'importo è stato riconosciuto dal Governo come fabbisogno minimo.

7. Norma in materia di personale di ricerca degli IRCCS pubblici e degli IZS

Articolo.....

(Norma in materia di personale di ricerca degli IRCCS pubblici e degli IZS)

1. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, e di consentire un'organica disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria, è istituito presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito denominati "Istituti", fermo restando il rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale, un ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, nell'ambito rispettivamente della dirigenza sanitaria e della categoria apicale del Comparto.
2. Il rapporto di lavoro è disciplinato da specifica sezione del CCNL della Dirigenza Sanitaria e del Comparto della Sanità, secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. Ai fini del presente articolo, gli atti aziendali degli Istituti prevedono una specifica ed autonoma sezione dedicata alla dotazione organica per le funzioni di ricerca, facente capo al Direttore generale.
4. Per garantire un'adeguata flessibilità nelle attività di ricerca, gli Istituti assumono, per lo svolgimento delle predette attività, nel limite delle risorse finanziarie disponibili trasferite dal Ministero della Salute, nonché di quelle provenienti da altri finanziamenti destinati alla ricerca, personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel rispetto dei CCNL di cui al comma 2, da destinare alla ricerca sanitaria ed alle attività di supporto alla ricerca.
5. Il reclutamento del personale della ricerca sanitaria e dell'attività di supporto avviene con i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali definiti, per le diverse figure professionali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dei CCNL di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo Accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.
6. Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali per il reclutamento di cui ai commi 4 e 5, per la specifica funzione professionale, previa verifica della disponibilità finanziaria. I vincitori sono immessi in servizio con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di cinque anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 5 anni, previa valutazione ai sensi del successivo comma 7.
7. Il personale assunto ai sensi dei commi 4 e 5 è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneità per l'eventuale rinnovo a conclusione dei primi cinque anni, secondo modalità, condizioni e criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze. Le progressioni economiche ed ogni altra forma incentivante sono subordinate a valutazione positiva, secondo i criteri definiti dai CCNL di cui al comma 2 previo accordo tra gli Istituti, fermo restando il consenso dell'interessato, è ammessa la cessione del contratto a tempo determinato.
8. Gli Istituti, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese di personale e dei requisiti di accesso previsti dalla disciplina concorsuale per i rispettivi profili, nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica, possono procedere all'inquadramento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale del personale che abbia completato il secondo periodo contrattuale con valutazione positiva, secondo la disciplina di cui al decreto interministeriale previsto al comma 7.
9. Al fine di valorizzare i giovani che esprimono alto potenziale e di favorire il rientro dall'estero delle alte professionalità, gli Istituti possono sottoscrivere i contratti a tempo determinato di cui ai commi 4 e 5 con i "Principal Investigator" vincitori di bandi pubblici competitivi nazionali o europei, secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 5.

10. Gli Istituti possono, altresì, utilizzare fino al 5 per cento delle disponibilità finanziarie per stipulare, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri stabiliti nel decreto di cui al comma 5.
11. Il personale di cui al presente articolo, che opera in strutture facenti parte della rete formativa delle scuole di specializzazione, è ammesso alla partecipazione per l'accesso in soprannumero al relativo corso di specializzazione, ai sensi dell'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.
12. In sede di prima applicazione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del contratto collettivo di cui al comma 2, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporto di lavoro flessibile instaurati a seguito di apposita procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina prevista nel decreto di cui al comma 5.
13. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, nelle more dell'inquadramento di cui al comma 12, gli Istituti possono continuare ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma 12.
14. Per le finalità di cui al presente articolo, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, i contratti a tempo determinato di cui al presente articolo sono stipulati in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, legge 30 luglio 2010, n. 122, ed all'articolo 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009.
15. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 44 milioni di euro l'anno, si provvede a decorrere dal 2018 mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 1 ter, lett. d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

8. Pay back farmaceutico

All'articolo 41 i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

1. L'AIFA è tenuta a adottare la Determina avente ad oggetto il ripiano dell'eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e della spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 2016 a carico di ogni singola azienda farmaceutica titolare di AIC entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le aziende farmaceutiche provvedono alla corresponsione dell'importo dovuto entro i successivi 20 giorni. La determina di AIFA avente ad oggetto il ripiano dell'eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera individua il pay back spettante a ciascuna Regione e provincia autonoma e costituisce titolo per l'iscrizione nel bilancio della Regione della quota di pay back spettante.
2. L'AIFA conclude, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le transazioni con le aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali relative ai contenziosi derivanti dall'applicazione dell'art. 21, commi 2 e 8, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, relativi al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, ancora pendenti al 31 dicembre 2017, che siano in regola con l'adempimento di cui al comma 1.
3. L'AIFA, entro ottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto delle transazioni di cui al comma 2., adotta una determina riepilogativa degli importi degli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e

comunica altresì, sulla base di predetta determina, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 2016, per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, gli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC spettanti a ciascuna Regione e provincia autonoma.. La predetta determina costituisce titolo per l'iscrizione nel bilancio di ciascuna Regione e provincia autonoma della quota di payback spettante per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, e per l'effettuazione delle regolazioni di conguaglio sulle iscrizioni in bilancio già effettuate in base al d.l. 179/2015. Conseguentemente, fermo restando quanto previsto al comma 3, dell'art. 5 del decreto ministeriale 7 luglio 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze, onde consentire l'erogazione a ciascuna Regione e provincia autonoma della quota del fondo di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 7 luglio 2016, provvede entro i successivi 20 giorni ad adottare il decreto di cui al citato comma 3, dell'articolo 5, del medesimo decreto ministeriale.

4. Ai fini di un più efficiente utilizzo delle risorse e di una conseguente migliore organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo. Il monitoraggio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è effettuato per il tramite del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 (Repertorio atti n. 2271) su una o più aree terapeutiche ed è svolto sulla base dei dati di real world evidence e delle informazioni ricavate dai Registri dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sottoposti al monitoraggio dell'Agenzia italiana del farmaco ai sensi dell'articolo 15, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

Al fine assicurare un'attività di monitoraggio puntuale, AIFA fornisce alle Regioni la disponibilità di efficaci strumenti di controllo dei dati inseriti nei registri WEB Based sia attraverso l'implementazione della funzione di reportistica sia attraverso l'accesso diretto alla banca dati consultabile nella sua interezza e completezza.

Relazione

Le proposte di emendamento mirano a consentire l'iscrizione nei bilanci regionali delle somme derivanti dal pay back farmaceutico per gli anni 2013/2015 (comma 3) e 2016 (comma 1), anche in considerazione che solo per le annualità 2013 e 2014 era stata consentita l'iscrizione di una quota di pay back pari al 90% degli importi contenuti nell'apposita determina Aifa.

L'emendamento del comma 4 vuole rendere più agevole per le Regioni e Province Autonome l'utilizzo dei registri AIFA.

Gli emendamenti non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

9. Centri per l'impiego

Art. 68 – commi 17-22

1) al **comma 17**, nell'incipit, prima della locuzione *“allo scopo di completare la transizione in capo alle Regioni”* aggiungere la locuzione **“Entro il 31 dicembre 2018”** e, nel corpo del testo, sostituire la parola *“costituito”* con **“competente”** e aggiungere, dopo la locuzione *“in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente”*, la locuzione **“ed ai tetti di spesa di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017”**;

2) Al **comma 18**, in principio, dopo la locuzione “Per le finalità di cui al comma 17” aggiungere il seguente inciso “, *tenuto conto degli oneri finanziari connessi ai necessari adeguamenti retributivi del personale trasferito,*” e alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo : “*le Regioni e gli enti strumentali regionali, nell’ambito della propria autonomia, procederanno, in considerazione di quanto previsto dall’articolo 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017, all’incremento, secondo i tempi e le modalità stabilite dal CCNL, delle risorse che alimentano i fondi destinati alla contrattazione integrativa per il riequilibrio dei trattamenti economici accessori del personale ad esse trasferiti*”.

3) Al **comma 18 dell’articolo 68** sostituire la locuzione “220 milioni” con la locuzione “249,25 milioni”.

4) Al **comma 19** sostituire la parola “costituiti” con “competenti”.

5) Al **comma 20**, sostituire la parola “costituiti” con “competenti”, sostituire la locuzione “possono essere” con “sono” e al termine del comma aggiungere “*in deroga alle disposizioni dell’art. 19, comma 1 del Decreto legislativo n. 81/2015*”

6) Al **comma 22**, sostituire la parola “costituiti” con “competenti”. Alla fine del periodo, dopo la parola “vigenti” aggiungere “*Ai fini dell’attuazione del presente comma possono essere mutate le modalità previste all’articolo 17 del DL 24 giugno 2016, n. 113, convertito in Legge 7 agosto 2016, n. 160.*”

Relazione

Con riferimento merito alle **disposizioni concernenti il personale dei CPI** all’interno dell’articolato della bozza di legge di bilancio 2018 (articolo 68, commi 17-22), si profilano alcuni elementi di criticità che appaiono dirimenti ai fini della sostenibilità e dell’applicabilità della norma.

In particolare:

1) a fronte di uno **stanziamento originario di risorse nazionali per il personale a tempo indeterminato a decorrere dal 2018 pari a 249,25 milioni di euro** (cfr. la seconda e terza bozza del provvedimento), la nuova bozza del disegno di legge presenta una considerevole **riduzione** delle stesse, che nel testo attuale ammontano a **220 milioni, con un decremento di risorse pari a trenta milioni. Tale diminuzione non appare conforme agli accordi politici intercorsi** tra le Regioni e le amministrazioni centrali. In vista della chiusura della fase transitoria delle gestione del personale dei CPI – regolata, come noto, nel triennio 2015- 2017 da due fondamentali Accordi Quadro tra lo Stato e le Regioni, rispettivamente sottoscritti a luglio 2015 ed a dicembre 2016, in materia di politiche attive - le Regioni ed il Ministero del Lavoro lo scorso mese di settembre hanno convenuto sulla necessità che il passaggio a regime del sistema, con l’ingresso degli operatori alle dipendenze regionali o delle relative agenzie/enti, avvenisse prevedendo le **adeguate coperture**. In particolare, considerando che nei costi connessi al passaggio stabile del personale di derivazione provinciale nei ranghi regionali vanno contemplati anche i necessari adeguamenti per il riequilibrio della retribuzione (elementi accessori del salario, oneri previdenziali e assicurativi, ecc.), **l’ammontare pari a 250 milioni di euro**, modulato sulla base dati della Funzione Pubblica del 2015, come pattuito nell’accordo interistituzionale, da un lato si poneva in continuità con la fase transitoria e, di fatto,

rappresentava una **piattaforma minima congrua per sostenere anche i costi di tale regionalizzazione**. Si chiede, pertanto, il ripristino dello stanziamento iniziale, come condizione primaria per la praticabilità del processo, tenendo conto che le amministrazioni regionali dovranno comunque far fronte anche agli oneri fissi di funzionamento dei CPI;

2) in connessione con il punto 1), si rende necessario prevedere nella legge di bilancio anche una **deroga specifica al tetto di spesa** imposto dal **D. Lgs. 75 del 2017, art. 23 comma 2**, in relazione **al salario accessorio delle amministrazioni per l'anno 2016**. In caso di trasferimento di funzioni e di personale da altre amministrazioni, la Regione può innalzare il tetto solo dell'importo di salario accessorio che veniva corrisposto al personale dalle precedenti amministrazioni. Poiché il salario accessorio della Regione è più alto rispetto a quello corrisposto dalle altre amministrazioni, si pone il problema di riequilibrare i fondi per evitare che con il trasferimento del personale vi sia un **abbassamento del salario accessorio pro capite del personale già attualmente in servizio** presso l'amministrazione regionale. Per superare questa criticità, appare necessario inserire nella legge di bilancio un emendamento che consenta **una deroga a tale disposizione sia per il personale trasferito ai sensi della legge 56/2014** sia, più specificatamente per quanto attiene in questa sede, **per il personale del mercato del lavoro**.

3) occorre prevedere una **fase transitoria** per permettere alle Regioni la definizione e la messa in atto delle **necessarie condizioni normative, amministrative e organizzative**, al fine di garantire la continuità nei servizi. La norma deve essere pertanto completata inserendo un termine entro il quale avviare il percorso di trasferimento (ad esempio, **entro il 31 dicembre 2018**), in assenza della quale il processo è insostenibile, non potendo le Regioni al momento dell'entrata in vigore della legge assicurare alcun automatismo di ingresso;

4) sul versante delle risorse per i **contratti a tempo determinato**, anche ai fini del ricorso alle procedure di stabilizzazione di cui all'art. 20, comma 4 del D. Lgs. n. 75/2017, si rileva come la norma (al comma 19) faccia riferimento anche alle collaborazioni coordinate e continuative, oltre che ai contratti a termine, destinando ad entrambe le fattispecie lo stanziamento di 16 milioni di euro (comma 21). **Si evidenzia che negli Accordi politici intercorsi non sono mai stati presi in considerazione i co.co.co.** e che, a tal proposito, il fabbisogno di risorse è stato stimato sulla base dei soli tempi determinati. **Si rischia, pertanto, di riaprire la partita inserendo anche i co.co.co, laddove non fosse previsto un adeguato incremento di risorse.** Peraltro, dalla relazione tecnica si evince che il numero dei collaboratori segnalati da una sola amministrazione regionale appare considerevole (**340 unità**), con quasi un raddoppio della platea (da circa 355 a 695 unità). Occorre, pertanto, sia chiarire la fonte di rilevazione dei dati utilizzata dalle amministrazioni centrali per la quantificazione del personale con contratto a tempo determinato, sia prevedere una copertura finanziaria sostenibile, laddove la manovra venga estesa anche ai collaboratori. Infine, nell'ottica di consentire la regolare ed efficace erogazione delle prestazioni dei centri per l'impiego, occorre assicurare **l'effettiva proroga dei contratti per il personale assunto a tempo determinato superando i limiti di durata dei medesimi contratti** e tenendo conto di quanto già riportato nel precedente punto 2.

10. Copertura del contratto del personale dipendente e convenzionato della Sanità

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41 bis

Lo stanziamento del Fondo Sanitario Nazionale è incrementato a decorrere dall'anno 2018 di 1300 milioni di euro al fine di consentire il rinnovo del contratto del personale dipendente e convenzionato.

A l'onere si provvede riducendo in misura corrispondente l'importo attualmente previsto al comma 1 dell'articolo 58 che conseguentemente viene rideterminato in 1550 milioni di euro.

Relazione

Il rinnovo del contratto in materia sanitaria non risulta compatibile con gli attuali stanziamenti di bilancio, conseguentemente occorre incrementare il Fondo Sanitario Nazionale del 3,48% del monte salari erogato. Tale emendamento è coerente con le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell'articolo 58 in quanto esplicitano che gli oneri per il rinnovo del contratto sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001.

11. Attuazione della Sentenza Costituzionale 205/2016.

Dopo l'articolo 68 del ddl "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020" Atto Senato n. 2960, è aggiunto il seguente:

“Articolo 68 bis - Fondo per il finanziamento delle funzioni riassegnate ad altri enti in attuazione della legge 56/2014”

Al fine di finanziare le funzioni riallocate ad altri enti a seguito della riforma della legge 56/2014, è istituito un fondo denominato “*Fondo per il finanziamento delle funzioni riassegnate ad altri enti in attuazione della legge 56/2014*” con la dotazione finanziaria di 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2018. Il Fondo è ripartito fra le Regioni secondo la tabella allegata. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare e strutturale degli stanziamenti dei Ministeri ai sensi dell'articolo 22 bis della legge 31 dicembre 2009, n.196.

	Tabella 1 - art.16, c.2 DL 50/2017
Abruzzo	77.410.359,21
Basilicata	40.005.472,15
Calabria	110.921.877,24
Campania	373.249.641,22
Emilia Romagna	241.319.371,88
Lazio	291.348.437,17
Liguria	86.668.015,42
Lombardia	397.169.446,56
Marche	79.596.600,18
Molise	25.972.924,52
Piemonte	181.807.241,08
Puglia	222.920.638,46
Toscana	262.390.514,37
Umbria	52.210.711,55
Veneto	257.008.749,00
TOTALE	2.700.000.000,01
Sicilia	197.457.946,68
Sardegna	102.542.053,32
TOTALE	300.000.000,00

Relazione

Attualmente le funzioni non fondamentali riallocate dalle Province non hanno il finanziamento statale richiesto in quanto i risparmi di Province e Città metropolitane riversati allo Stato non sono stati riassegnati “agli enti subentranti nell’esercizio delle stesse funzioni non fondamentali” (art. 1, comma 97, lettera b, della legge n. 56 del 2014).

Il Fondo per il finanziamento delle funzioni riassegnate ad altri enti in attuazione della legge 56/2014 mira, pertanto, a finanziare le funzioni “non fondamentali” che attualmente sono state riallocate ad altri enti senza il relativo finanziamento con le risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni da assegnare ai soggetti subentranti così come indicato dalla Corte Costituzionale.

La norma, infatti, attua la sentenza della Corte Costituzionale 21 luglio 2016, n.205 che indica il naturale evolversi secondo la legislazione vigente del trasferimento delle funzioni e dei relativi flussi finanziari. Il «processo riorganizzativo generale delle Province [...] l’esercizio delle funzioni a suo tempo conferite – così come obiettivamente configurato dalla legislazione vigente – deve essere correttamente attuato, indipendentemente dal soggetto che ne è temporalmente titolare e comporta, soprattutto in un momento di transizione caratterizzato da plurime criticità, che il suo svolgimento non sia negativamente influenzato dalla complessità di tale processo di passaggio tra diversi modelli di gestione» (sentenza n. 10 del 2016), inoltre, è precisato che il versamento delle risorse da parte delle Province e Città metropolitane ad apposito capitolo del bilancio statale (così come l’eventuale recupero delle somme a valere sui tributi provinciali) è specificamente destinato al finanziamento delle funzioni provinciali non fondamentali e che tale misura si inserisce sistematicamente nel contesto del processo di riordino di tali funzioni e del passaggio delle relative risorse agli enti subentranti”.

ALTRI EMENDAMENTI

12. Rimborso spese esecutive Equitalia

Dopo l'articolo 83 del DDL "Bilancio di previsione dello stato per l'anno 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 - 2020" Atto Senato n. 2960, è aggiunto il seguente:

Articolo 83 bis – Rimborso spese esecutive Equitalia

“All'articolo 1, comma 685, della Legge n. 190/2014, vengono apportate le seguente modifiche:

- a. la parola "2013" è sostituita con "2016";
- b. dopo la parola "comuni" è inserita "e delle Regioni";
- c. la parola "2015" è sostituita con "2018".

Relazione

L'emendamento proposto mira, in analogia a quanto già previsto per i Comuni, a porre a carico dello Stato delle spese per le procedure esecutive infruttuose sostenute da Equitalia per conto delle Regioni estendendolo per tutti al 2016 e consiste in una modifica all'art. 1 c. 685 L. 190/2015 che recita "In deroga a quanto disposto dal comma 684, la restituzione agli agenti della riscossione delle stesse spese, maturate negli anni 2000-2013, per le procedure poste in essere per conto dei comuni, è effettuata a partire dal 30 giugno 2018, in venti rate annuali di pari importo, con onere a carico del bilancio dello Stato. A tale fine, fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 marzo 2015, un'apposita istanza al Ministero dell'economia e delle finanze. A seguito dell'eventuale diniego del discarico, il recupero delle spese relative alla quota oggetto di diniego è effettuato mediante riversamento delle stesse all'entrata del bilancio dello Stato." In considerazione del fatto che dal prossimo primo luglio Equitalia è trasformata in Ente Pubblico, l'intervento proposto, ancorché da approfondire, si ritiene possa essere ininfluenza sugli equilibri di finanza pubblica.

13. Esclusione dai tagli ai Ministeri dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni

Il comma 2 dell'articolo 59 del ddl "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020" Atto Senato n. 2960, è abrogato.

A l'onere si provvede mediante una riduzione di 5 milioni di euro a decorrere dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 95 della presente legge.

Relazione

L'emendamento mira a non aggravare ulteriormente il contributo delle Regioni alla finanza pubblica, impedendo che i tagli disposti per i Ministeri possano ricadere sui bilanci regionali. Si prevede

l'abrogazione del comma 2 che taglia risorse per le Regioni in materia di rimborsi accisa benzina di confine.

14. Applicazione SIOPE + sistema sanitario

All'articolo 68, dopo il comma 25, è aggiunto il seguente:

“25-bis. Le disposizioni previste dal comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) si applicano alla gestione sanitaria delle Regioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) a far data dal 1° ottobre 2018. È fatta salva, per ciascuna Regione, la facoltà di anticipare il termine di cui al primo periodo alla data del 1° gennaio 2018.”.

Relazione

Ai sensi dell'articolo 14, comma 8-ter della legge 31.12.2009, n. 196 in materia di modalità e tempi di attuazione del nuovo sistema SIOPE+, come definito dal comma 8-bis, del richiamato articolo 14, sono stabiliti con specifici decreti attuativi da adottarsi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente sono stati adottati:

1. il Decreto MEF 14 giugno 2017, che:
 - al comma 1 dell'art. 2 prevede che il nuovo sistema di rilevazione SIOPE + sia avviato a regime da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le Città metropolitane, le Province e i Comuni a far data dal 1 gennaio 2018;
 - al comma 3 dell'art. 2 prevede che gli adempimenti di cui al comma 1 siano estesi sempre a far data dal 1.1.2018 anche alla gestione sanitaria delle Regioni prevista dall'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e agli organismi per gli interventi europei di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. Il Decreto MEF 25 settembre 2017, che:
 - Al comma 1 dell'art. 2 prevede che anche gli enti del Sistema Sanitario delle Regioni (le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere - comprese le aziende ospedaliere-universitarie di cui all'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e i policlinici universitari a gestione diretta) adottino, a partire dal 1 ottobre 2018 le Regole tecniche e gli standard del sistema Sistema SIOPE+.

Considerato che

- in base a quanto previsto dagli articoli 20 e 21 del D.Lgs 118/2011, nell'ambito del bilancio delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, alla gestione sanitaria, anche da un punto di vista finanziario, è attribuita una specifica autonomia rispetto al resto del Bilancio Regionale (attivazione di un distinto conto di tesoreria, diverso da quello ordinario dell'Ente Regione);
- che, in alcune Regioni di grandi dimensioni, sono stati attivati negli anni meccanismi di centralizzazione dei pagamenti dei fornitori degli Enti del Servizio Sanitario che comportano una maggiore complessità, sia organizzativa che tecnico/informatica, per attivare le nuove

procedure del Sistema SIOPE +, senza pregiudicare gli ottimi risultati conseguiti in ordine ad una maggiore tempestività nei pagamenti dei suddetti fornitori;

- che per gli Enti stessi del SSR l'adozione degli standard del SIOPE + sono già previsti dalla normativa attualmente vigente a decorrere dal 1 ottobre 2018.

La presente proposta emendativa si rende necessaria al fine di

- consentire tempi più congrui ad una piena applicazione degli standard del SIOPE + a tutto il sistema sanitario delle Regioni (Regione più Enti del SSR), per apportare tutti i dovuti cambiamenti organizzativi e tecnico/informativi che risultano necessari senza pregiudicare gli ottimi obiettivi raggiunti da alcune Regioni, mediante i sistemi di accentramento della funzione di pagamento, in termini di tempi dei pagamenti dei fornitori di beni e servizi;
- uniformare il termine per l'adozione dei nuovi standard di funzionamento SIOPE + previsto per la gestione sanitaria della Regione, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 118/2011, a quello previsto a legislazione vigente per gli Enti del Sistema Sanitario, al 1 ottobre 2018.

Dal presente emendamento non derivano oneri a carico del Bilancio del Stato.

15. Trasferimenti regionali a Province e città metropolitane per funzioni conferite

All'articolo 68 del ddl "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020" Atto Senato n. 2960, è aggiunto il seguente comma:

25 bis- L'articolo 39 del decreto legge 24 aprile 2017, 50 è abrogato.

Relazione

Con l'articolo di cui si propone l'abrogazione viene disposta la sospensione del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, per una quota del 20%, a carico delle Regioni che non certifichino entro il 30 giugno di ciascun anno l'avvenuta erogazione alle Province ed alla città metropolitana del proprio territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite.

La disposizione va soppressa in quanto l'attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 205/2016 in materia di finanziamento delle funzioni riallocate ad altri enti a seguito della riforma della legge 56/2014 che prevede che i risparmi di Province e città metropolitane riversati allo Stato siano successivamente riassegnati "agli enti subentranti nell'esercizio delle stesse funzioni non fondamentali" (art. 1, comma 97, lettera b, della legge n. 56 del 2014) è subordinata ad adempimenti da parte dello Stato non ancora disposti. Inoltre è in contrasto con l'articolo 27 dello stesso decreto legge e vanificherebbe gli effetti positivi sul pagamento dei debiti della PA delle disposizioni contenute nell'articolo 27 (Trasporto pubblico locale), che eleva dal 60 all'80 per cento gli acconti in favore delle Regioni per il TPL.

La norma si traduce inoltre automaticamente in una riduzione degli acconti alle aziende di trasporto pubblico del 20%. Appare improponibile condizionare la continuità del servizio pubblico di trasporto regionale e locale (diritto costituzionalmente garantito contemplato nel diritto alla mobilità) agli adempimenti connessi al trasferimento di competenze nell'ambito della riorganizzazione delle autonomie locali.

L'emendamento non comporta effetti per la finanza pubblica.

16. Riaccertamento residui

All'articolo 68 "Rapporti finanziari Stato Regioni a statuto ordinario" dopo il comma 8 è inserito il seguente comma 8 bis:

"8 bis - Al fine di accelerare i processi di riallineamento contabile e adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria potenziata, le Regioni che non avessero ancora approvato il rendiconto 2014, in deroga al principio della contestualità con il rendiconto 2014 previsto dall'articolo 3, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono entro il 30 giugno 2018 al riaccertamento straordinario dei residui, secondo le modalità previste dall'articolo 3 comma 7 del D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni."

Relazione

L'emendamento proposto si propone di fornire una soluzione tecnica non prevista dal legislatore al momento dell'approvazione del D.Lgs. 124/2016 di recepimento della sperimentazione sull'armonizzazione contabile.

In particolare, le Regioni che devono ancora approvare i rendiconti precedenti all'esercizio 2014, si trovano nell'impossibilità di dare completa applicazione ai nuovi principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011, in quanto la norma vigente, subordinando le operazioni di riaccertamento e le correlate reimputazioni dei residui attivi e passivi all'avvenuta approvazione del rendiconto 2014, di fatto, impediscono di avere un quadro dei residui stabile ed immutabile. Si ricorda che "Non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario (P.C. 4/2 punto 9.3)"

La norma lasciando immutate tutte le restanti disposizioni e modalità di approvazione del riaccertamento dei residui si limita ad eliminare la contestualità dell'approvazione del riaccertamento straordinario dei residui all'approvazione del rendiconto che, per le Regioni si verifica solo dopo il giudizio di parifica da parte della Sezione Regionale della Corte dei Conti e quindi l'approvazione con legge da parte del Consiglio.

In altri termini, al fine di evitare che la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato e la reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili al 31 dicembre 2014 sia rinviato ancora nel tempo, l'emendamento prevede la possibilità di anticipare il riaccertamento straordinario e quindi, la reiscrizione negli esercizi successivi, nel periodo intercorrente tra l'approvazione del disegno di legge da parte della Giunta Regionale e l'approvazione della legge da parte del Consiglio.

17. Spazi finanziari investimenti Regioni

All'articolo 68 del ddl "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020" Atto Senato n. 2960, è aggiunto il seguente comma:

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo del risultato di amministrazione degli esercizi precedenti, per gli anni 2018 e 2019, sono assegnati alla Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della citata legge n. 243 del 2012, spazi finanziari nell'importo di 50 milioni di euro annui. All'onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di parte corrente di cui al comma 1, dell'articolo 94 della presente legge.

Relazione illustrativa

La norma assegna alla Regione Piemonte spazi finanziari per gli esercizi 2018 e 2019, per un importo pari a 50 milioni di euro annui da destinare alla realizzazione degli investimenti, nell'ambito del patto di solidarietà nazionale verticale di cui all'articolo 10, comma 4, della legge n. 243 del 2012.

Le norme dispongono che, per gli anni 2018 e 2019, sono assegnati alla Regione Piemonte spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 50 milioni di euro annui.

Gli investimenti effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione comportano oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno come da tabella sotto riportata:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Oneri	17	31	27	18	6	1

La stima degli oneri per gli ulteriori spazi assegnati nel periodo 2018-2019 è stata effettuata tenendo conto della quota di spazi finanziari utilizzata nel medesimo esercizio pari a circa il 30 per cento. Tale percentuale è stata stimata tenendo conto della minore incidenza di lavori di piccole dimensioni (sotto i 40.000 euro) e degli spazi finanziari a copertura degli investimenti finanziati da debito.

Per la restante parte, ipotizzando la copertura di opere pluriennali, è stato applicato lo sviluppo teorico (SAL) per determinare gli impatti negli esercizi successivi.

18. Riequilibrio personale provinciale

Dopo l'articolo 18 del ddl "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020" Atto Senato n. 2960, è aggiunto il seguente:

“Articolo 18 bis. Personale provinciale trasferito

Le Regioni e gli enti strumentali regionali procederanno, in considerazione di quanto previsto dall'art. 23, comma 2 del D.lgs. 75/2017, all'incremento, secondo i tempi e le modalità stabiliti dal CCNL, delle risorse che alimentano i fondi destinati alla contrattazione integrativa per il riequilibrio dei trattamenti economici accessori del personale ad esse trasferiti ai sensi della Legge 56 del 2014, al netto del personale ricollocato con l'utilizzo delle risorse legate al turn-over. Alle Regioni è attribuito, per le finalità di cui sopra, un contributo pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. All'onere

si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

Relazione

Il contributo è necessario per riallineare le retribuzioni dei dipendenti transitati dalle Province alle Regioni a seguito dell'attuazione della legge 56/2014.

In subordine

Dopo l'articolo 18 del ddl “Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020” Atto Senato n. 2960, è aggiunto il seguente:

“Articolo 18 bis. Personale provinciale trasferito

Per il riequilibrio del salario accessorio del personale, anche di qualifica dirigenziale, inquadrato nei ruoli regionali e proveniente dalle Province ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, le Regioni, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1 commi 466 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n.232, possono utilizzare le risorse di cui all'articolo 1 comma 456 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e le risorse di cui all'articolo 1 comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Relazione

L'emendamento prevede la possibilità di utilizzare per le Regioni, fermo restando la sostenibilità della spesa, le risorse decurtate dai fondi per il salario accessorio per la cessazione di personale intervenuta nel periodo 2011/2016 per il riequilibrio, anche graduale, del trattamento economico accessorio del personale inquadrato nei ruoli regionali, proveniente dalle Province ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1 comma 456 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e le risorse di cui all'articolo 1 comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

19. RIA

Dopo l'articolo 18 del ddl “Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020” Atto Senato n. 2960, è aggiunto il seguente:

“articolo 18 bis. Retribuzione individuale anzianità.

1. Le risorse della retribuzione individuale d'anzianità del personale cessato con decorrenza 1 gennaio 2017 implementano i fondi per la contrattazione decentrata integrativa e non rilevano ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'art. 23.

2. Per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, il contratto collettivo nazionale può disciplinare le modalità di attribuzione favorendo la tendenziale perequazione tra le diverse aziende della stessa Regione.

Relazione

Occorre incrementare i fondi per la contrattazione decentrata integrativa con la retribuzione individuale di anzianità.

20. Personale per le funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria e di tutela idrogeologica

Dopo l'articolo 18 del ddl "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020" Atto Senato n. 2960, è aggiunto il seguente:

“Articolo 18 bis. Disposizioni per il personale per le funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria e di tutela idrogeologica

A decorrere dal 2018 le Regioni e le Province autonome e gli enti strumentali ad esse collegati possono, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1 commi 466 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n.232 e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1 comma 557 quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296, superare il limite di spesa, previsto dall'art. 9 comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria e di tutela idrogeologica.

Relazione

L'emendamento prevede la possibilità di acquisire le risorse umane a tempo determinato, in considerazione della natura stagionale delle attività da realizzare, impegnate al fine di garantire le attività di difesa fitosanitaria obbligatoria e di tutela idrogeologica e forestale, stante il contesto in continua evoluzione, con particolare riferimento a:

- obbligatorietà sulla difesa fitosanitaria imposta dalla legislazione comunitaria. Il regolamento comunitario n. 625/2017 equipara infatti controlli fitosanitari a quelli della salute umana e della salute animale;
- tutela e mantenimento degli equilibri idrogeologici e idraulico-forestali e specificatamente quello più fragile e delicato: il territorio montano e il territorio sottoposto a vincolo idrogeologico.

21. Armonizzazione fondi pensione

Dopo l'articolo 23 del ddl "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020" Atto Senato n. 2960, è aggiunto il seguente:

“Articolo 23 bis. Armonizzazione pubblico-privato delle pensioni complementari

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
2. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, le disposizioni concernenti la

deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 si rendono applicabili a decorrere dal primo gennaio 2018. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.»

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede a decorrere dal 2018 mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 1 ter, lett.d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Relazione

Comma 1: L'estensione ai dipendenti pubblici della disciplina contenuta nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 non è finora avvenuta e i termini per l'esercizio della delega, contenuti nella legge n. 243/2004, sono scaduti. La mancata estensione del decreto n. 252/2005 ha determinato situazioni di criticità connesse alla disparità di trattamento tra dipendenti del settore pubblico e dipendenti del settore privato, a cominciare dalla materia fiscale.

In attesa delle norme di armonizzazione delle discipline si dispone l'equiparazione delle norme fiscali a decorrere dal 1° gennaio 2018. Le peculiarità del pubblico impiego – che permangono in attesa dell'armonizzazione e che sono legate alla “figuratività” del Tfr ivi compreso quello destinato ai fondi pensione - non giustificano, infatti, un diverso regime fiscale rispetto ai lavoratori dipendenti del settore privato. Permanendo la disciplina fiscale (meno vantaggiosa) previgente al d.lgs. n. 252/2005, per i dipendenti pubblici si protrarrebbe nel tempo una disparità di trattamento, rispetto ai dipendenti privati, con probabili profili di illegittimità costituzionale, già sollevata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza con ordinanza n. 656/2017 del 21/10/2016, depositata in data 11/10/2017.

Comma 2: Con il secondo comma si dispone che gli effetti di cui all'estensione della disciplina fiscale della previdenza complementare i pubblici dipendenti già iscritti a forme pensionistiche complementari, si rendono applicabili dal 1° gennaio 2018 e che sino a tale data continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni. Tale previsione consente di limitare gli effetti economici dell'estensione dalla decorrenza della stessa, escludendo sia il ricalcolo della tassazione delle prestazioni già erogate sia gli effetti sui montanti maturati alla data di entrata in vigore della legge.

Relazione tecnica: estensione al pubblico impiego della disciplina fiscale ex d.lgs 252/05

PROIEZIONE ATTUARIALE DELLE MINORI ENTRATE

Di seguito si riporta in tabella la previsione di minori entrate derivante, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dall'estensione ai pubblici dipendenti della disciplina fiscale già in uso per la generalità dei contribuenti italiani.

Nell'elaborazione della previsione sono state utilizzate le informazioni riportate nell'ultimo “Conto annuale” disponibile, quelle in possesso dei fondi pensione Perseo Sirio e Espero e quelle dedotte dai dati INPS.

Inoltre, è stato necessario distinguere il personale in funzione del regime di trattamento di fine lavoro applicato (TFS e TFR).

Le variabili macroeconomiche prese a riferimento nelle proiezioni sono: inflazione all'1,5% costante negli anni, rendimento lordo della previdenza complementare 2,50%, rivalutazione delle retribuzioni per carriera e produttività pari ad un ulteriore 0.25% oltre l'inflazione.

Tutte le elaborazioni sono in milioni di Euro e a moneta corrente. Tabella di sintesi

minori entrate per contribuzione e prestazioni (riscatti, capitale e rendita) in mln. diEuro	
<i>anno</i>	<i>12% adesioni</i>
2018	5,52
2019	8,28
2020	10,44
2021	10,68
2022	14,88
2023	14,04
2024	19,08
2025	17,40
2026	23,16
2027	20,64
2028	27,24
2029	27,12
2030	28,44
2031	29,64
2032	30,84
2033	32,16
2034	33,36
2035	34,68
2036	36,12
2037	37,56
2038	39,00

22. Dirigenza pta sanità

Dopo l'articolo 41 del ddl "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020" Atto Senato n. 2960, è aggiunto il seguente:

Art. 41 bis. Aree di contrattazione

“Fermo restando le aree di contrattazione collettiva per la dirigenza previste dall'articolo 7 del CCNQ del 13.07.2016 i dirigenti amministrativi tecnici e professionali delle amministrazioni del servizio sanitario nazionale confluiscono in una apposita sezione dell'area dirigenziale del comparto sanità”.

Relazione

L'emendamento prevede il passaggio dei dirigenti professionali, tecnici e amministrativi del sistema sanitario nazionale nell'area di contrattazione della Sanità. Il passaggio si rende necessario a seguito del mancato esercizio della delega prevista all'art. 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ed in

particolare al comma 1, lettera b, punto 2 che prevedeva il passaggio della dirigenza professionale tecnica e amministrativa degli enti del sistema sanitario nazionale nel ruolo della dirigenza regionale. Il CCQN del 13/07/2016 sulla base della previsione normativa di cui sopra aveva previsto l'inserimento dei dirigenti professionali, tecnici e amministrativi del sistema sanitario nazionale nell'area dirigenziale delle funzioni locali.

23. Emendamento facoltà assunzionali ARPA

Dopo l'articolo 18 del ddl "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020" Atto Senato n. 2960, è aggiunto il seguente:

“Articolo 18 bis- facoltà assunzionali Agenzie per l'Ambiente

Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n.132 e nelle more dell'adozione del DPCM previsto dall'art. 9, comma 3, della medesima legge, le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA) sono autorizzate, per il triennio 2017/2019, in deroga alla normativa vigente in materia di capacità assunzionali, a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per il contingente necessario ad assicurare le suddette attività. A tal fine, nell'ambito del piano triennale delle assunzioni, determinano annualmente i fabbisogni di personale e i piani occupazionali da sottoporre all'approvazione delle Regioni di riferimento. L'entità delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vincolo assunzionale. Per il medesimo triennio non si applicano, altresì, le norme limitative delle assunzioni di personale con forme contrattuali flessibili di cui al comma 28, articolo 9 del decreto-legge 31/05/2010, n. 78, per un contingente necessario ad assicurare le attività di monitoraggio e controllo ambientale previste dalla normativa di settore e da appositi progetti di potenziamento.”

Relazione

L'emendamento proposto si rende necessario per consentire l'attuazione delle attività di prevenzione, controllo e monitoraggio con riferimento alle matrici aria, acqua, suolo, sottosuolo e rifiuti nonché ai fattori di inquinamento di tipo fisico (radioattività, rumore ed emissioni elettromagnetiche) e biologico che presenta una inevitabile ricaduta sulla dimensione della salute pubblica e che sono oggetto di una sempre maggiore attenzione da parte dell'opinione pubblica.

I recenti casi posti all'attenzione di media e istituzioni nonché la necessità di rendere più efficace l'azione sui Siti inquinati di interesse nazionale, come sottolineato dalla Commissione bicamerale ecomafie, rendono improcrastinabile la piena attuazione della legge 132/2016 sul Sistema Nazionale di protezione dell'ambiente, nonché della legge 68/2015 sugli Ecoreati.

In tale contesto, il potenziamento delle agenzie promosso da tale emendamento, richiede l'adeguamento delle risorse umane e strumentali, strutturato a totale carico dei bilanci regionali e, pertanto, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

Per consentire lo svolgimento a pieno regime dei compiti istituzionali a cui le agenzie regionali sono deputate, si rende necessario rimuovere i vincoli di natura finanziaria che non consentono le assunzioni di personale in possesso delle competenze necessarie a valutare gli effetti ambientali e

sanitari determinati dai fenomeni di inquinamento a carico delle diverse matrici ambientali, coprendo integralmente il turnover.

24. Centri antiviolenza e case rifugio

Dopo l'articolo 29 del ddl "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020" Atto Senato n. 2960, è aggiunto il seguente:

“Articolo 29 bis- Misure per migliorare l'efficacia dei Centro antiviolenza e case rifugio

“La lett.d), del comma 2 dell'articolo 5 bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito in legge 119/2013 è soppressa.”

Relazione

Per l'istituzione di nuovi Centri antiviolenza e di nuove Case rifugio si ritiene di non adottare come riferimento una norma ormai datata (novembre 1999), ma di considerare le esigenze/necessità dei diversi territori regionali. Tale nuovo criterio consente di determinare l'incremento di nuove strutture sulla base delle effettive necessità dei diversi territori regionali e non semplicemente su un calcolo matematico.

In subordine

Dopo l'articolo 29 del ddl "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020" Atto Senato n. 2960, è aggiunto il seguente:

“Articolo 29 bis- Misure per migliorare l'efficacia dei Centro antiviolenza e case rifugio

La lett.d), del comma 2 dell'articolo 5 bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito in legge 119/2013 è sostituita dalla seguente:

“d) della eventuale necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni Regione, in coerenza con le rispettive programmazioni e con le esigenze dei diversi contesti territoriali²²

Relazione

Per l'istituzione di nuovi Centri antiviolenza e di nuove Case rifugio si ritiene di non adottare come riferimento una norma ormai datata (novembre 1999), ma di considerare le esigenze/necessità dei diversi territori regionali. Tale nuovo criterio consente di determinare l'incremento di nuove strutture sulla base delle effettive necessità dei diversi territori regionali e non semplicemente su un calcolo matematico.

25. Emendamento comma 1-octies Articolo 9 D.L. 26/06/2016, n. 113

All'articolo 9, comma 1-octies, del decreto legge 26 giugno 2016, n. 113 le parole «bilancio di previsione 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti «bilancio di previsione 2018-2020» e le parole «2016» ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti «2017».

Riferimenti normativi

D.L. 24/06/2016, n. 113 – Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.

Art. 9. Prospetto verifica pareggio di bilancio e norme sul pareggio di bilancio atte a favorire la crescita

“(…)

1-octies. La prima applicazione dei commi da 1-quinquies a 1-septies è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016. Alle autonomie speciali e ai loro enti che applicano il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a decorrere dall'esercizio 2016, la sanzione per il ritardo dell'invio dei bilanci e dei dati aggregati per voce del piano dei conti integrato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, decorre, rispettivamente, dall'esercizio in cui sono tenuti all'adozione dei nuovi schemi di bilancio con funzione autorizzatoria, del bilancio consolidato e del piano dei conti integrato”.

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Le disposizioni di cui all'articolo 9 del D.L. 24/06/2016, n. 113 introducono un sistema sanzionatorio rigoroso nei confronti degli enti territoriali, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione di determinati documenti contabili (quali il bilancio di previsione, il rendiconto ed il bilancio consolidato), per l'invio di tali documenti alla banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge di contabilità nazionale, nonché per il perdurare di detti inadempimenti. In particolare, il comma 1-quinquies stabilisce il divieto per gli enti territoriali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino al rispetto dei predetti adempimenti.

La prima applicazione della norma riguarda, ai sensi del successivo comma 1-octies, il bilancio di previsione 2017-2019, il rendiconto 2016; il bilancio consolidato 2016. Il predetto comma 1-octies specifica che per le Autonomie speciali ed i loro enti che applicano il decreto legislativo n. 118 del 2011 sull'armonizzazione dei bilanci a decorrere dall'esercizio 2016, la sanzione per il ritardo dell'invio dei bilanci e dei dati aggregati per voce del piano dei conti integrato alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni decorre, rispettivamente, dall'esercizio in cui sono tenuti all'adozione dei nuovi schemi di bilancio con funzione autorizzatoria, del bilancio consolidato e del piano dei conti integrato.

In relazione ai termini di riferimento per l'approvazione del rendiconto delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, il comma 1-sexies stabilisce che la sanzione di cui al comma 1-quinquies si applica in caso di ritardo oltre il 30 aprile nell'approvazione preventiva del rendiconto da parte della Giunta, per consentire la parifica da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti (con prima applicazione della disposizione al rendiconto dell'anno 2016 ex comma 1-octies dell'art. 9).

Il rigore della novella normativa emerge altresì dall'ultima parte del comma 1-quinquies dell'art. 9, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, laddove si sanzionano altresì “condotte elusive” dell'amministrazione

poiché “E’ fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione ...”.

Intento del presente emendamento è quello di mitigare il rigore dell’apparato sanzionatorio introdotto dalle disposizioni sinteticamente menzionate, rinviandone la prima applicazione all’approvazione dei documenti contabili a partire dal 2018.

26. Emendamento per contributo straordinario Regione Basilicata trasporto pubblico locale (tpl)

Il seguente emendamento è finalizzato ad ottenere un contributo straordinario da parte del Governo a copertura della debitoria riveniente da mancati pagamenti dei corrispettivi per i servizi di TPL regionali per la Regione Basilicata e sulla base di quanto già accaduto per altre Regioni (Campania, Molise ed Umbria).

Emendamento:

- **Per la copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale è attribuito alla Regione Basilicata un contributo straordinario dell'importo complessivo di 120 milioni di euro, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per l'anno 2019, per far fronte ai debiti verso le società esercenti i servizi di TPL automobilistici provinciali e comunali e verso le società esercenti servizi di TPL ferroviari regionali;**
- **Agli oneri derivanti dal comma sopra riportato, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma precedente, sono portati in prededuzione dalla quota ancora da assegnare alla medesima Regione Basilicata a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020.**

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Già dal 2011, la manovra di finanza pubblica varata dal Governo con il Decreto Legge n. 78 del 2010 ai fini del conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica ha operato pesanti riduzioni dei trasferimenti statali alle Regioni relativi al Trasporto Pubblico Locale. Complessivamente la riduzione delle risorse è stata pari a 1.625 milioni di euro, di cui 1.329 milioni di natura corrente e 296 milioni in conto capitale. Dei 1.329 milioni di natura corrente, 1.181 milioni erano trasferimenti per i contratti Trenitalia e 148 milioni erano trasferimenti per l’IVA sui medesimi contratti di servizio.

A seguito delle battaglie portate avanti dalle Regioni in sede di Commissione e Conferenza a livello nazionale, sono stati siglati diversi accordi con il Governo che hanno permesso di ridurre significativamente l’ammontare dei tagli inizialmente previsti, pur con un percorso legislativo particolarmente disorganico e confuso.

Per il 2012 il Governo e le Regioni hanno stipulato un accordo volto da un lato ad introdurre un percorso di efficientamento e razionalizzazione dell’intero sistema e dall’altro ad individuare il

concorso finanziario dello Stato per i servizi di trasporto pubblico locale. Nel dettaglio, tale accordo prevedeva che per il 2012 il finanziamento dei servizi di trasporto ferroviario regionale fosse pari a 1.748 milioni.

Rispetto al 2010 la riduzione di risorse complessive per il trasporto pubblico locale è stata pari a 302 milioni di Euro nel 2011 (-6%) e a 571 milioni di euro nel 2012 (-12%) con tagli che in alcune Regioni hanno superato il 20%.

Nel 2013, l'art. 16-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni con legge 7 agosto 2012 n. 135, così come sostituito dall'art. 1, comma 301 della legge del 24/12/12 n. 228, ha istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del Trasporto Pubblico Locale (TPL) con una dotazione complessiva pari a 4.929 milioni di euro. Con la creazione del fondo, tutte le risorse destinate ai servizi di trasporto pubblico locale (gomma, ferro, ecc.) sono confluite in un unico contenitore e, contestualmente, sono state abrogate le leggi che avevano fiscalizzato parte di queste risorse.

Tuttavia, con le risorse del Fondo nazionale TPL viene assicurata a livello nazionale la copertura di circa il 75% del fabbisogno nazionale del settore (pari a 6,4 miliardi di euro). Il restante 25%, quasi 1,5 miliardi, veniva coperto attraverso risorse proprie regionali.

Con D.P.C.M. 11 marzo 2013 è stato effettuato il riparto delle risorse del fondo tra le Regioni ed alla Basilicata è stata assegnata la percentuale pari a 1,55% cui corrispondono risorse pari a circa € 76 M€, a fronte di una spesa regionale complessiva per tutto il TPL regionale (ferro e gomma) di circa 115 M€.

In questo contesto, le Regioni e le Province autonome, hanno più volte ribadito al Governo l'insostenibilità delle misure introdotte nel settore del trasporto pubblico locale. Gli interventi di finanza pubblica adottati hanno sovvertito il quadro di riferimento finanziario che, pur con le sue criticità, ha governato la materia per molti anni. Più precisamente, essi hanno pesantemente inciso sulla disponibilità di risorse finanziarie per il settore, avendo, da un lato, drasticamente ridotto i trasferimenti statali destinati al pagamento dei servizi di trasporto pubblico, e, dall'altro, interrotto il già previsto completamento del processo di fiscalizzazione.

Le Regioni, compresa la Basilicata, sono state messe in condizioni di grande difficoltà nell'onorare i contratti di servizio sottoscritti per il trasporto pubblico locale poiché sono venute meno le risorse a suo tempo previste per legge a carico del bilancio dello Stato e sulle quali era stato posto legittimo affidamento.

Tuttavia, il Governo Regionale, cosciente della fragilità del tessuto socio-economico e produttivo regionale e degli impatti negativi che una riduzione dei servizi di trasporto avrebbe certamente avuto anche sulla coesione territoriale e sull'inclusione sociale nell'intera Regione, ha operato negli anni un percorso di razionalizzazione dei servizi teso principalmente a massimizzarne l'efficienza e l'integrazione modale, delineando un'offerta quanto più possibile coerente con gli obiettivi strategici regionali in materia di mobilità oltre che adeguata alle specifiche esigenze di trasporto dei cittadini lucani, ma lasciando sostanzialmente invariato il flusso di risorse complessivamente investite nel settore (circa 115 M€ di cui solamente 76M€ rivenienti tradizionalmente dal Fondo Nazionale TPL)

Negli ultimi anni, il perdurare del difficile contesto di crisi economico finanziaria nazionale ed internazionale ha imposto alla Regione un'azione di ferma riduzione e razionalizzazione della spesa, a cui si è aggiunto un pesante ridimensionamento degli introiti rivenienti dalle royalties, riconducibile al blocco delle estrazioni a causa del fermo di alcuni mesi degli impianti petroliferi unitamente alla riduzione del prezzo del petrolio almeno fino a settembre 2016.

Secondo il rapporto sulle Economie Regionali della Banca d'Italia per l'anno 2017 - Economia della Basilicata - "Tra il 2008 e il 2015 l'importo medio annuo delle *royalties* corrisposte a Regione e Comuni è stato pari a circa 145 milioni di euro (di cui circa 125 alla Regione), oscillando tra i 77 milioni del 2010 e i 199 del 2013. Le *royalties* corrisposte nel 2016 sono diminuite soprattutto per effetto del calo del prezzo degli idrocarburi registrato nel 2015; quelle corrisposte agli enti locali lucani sono scese a circa 100 milioni (di cui circa 88 attribuiti alla Regione). Tenuto conto dell'effetto congiunto del calo della produzione e dei prezzi dello scorso anno, nel 2017 si registrerà un'ulteriore riduzione delle royalties destinate agli enti locali lucani, che si porterebbero a circa 70 milioni (di cui 60 destinati alla Regione)".

La disponibilità di risorse finalizzate alle politiche regionali è inoltre ridimensionata dalla necessità di dover accantonare ingenti somme per la copertura dei fondi previsti dalla nuova normativa in materia di armonizzazione (fondo crediti dubbia esigibilità, fondo rischi passività da contenzioso). A ciò si aggiunge che il mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al punto b) dell'art. 16 bis del D.L. n. 95/2012 ha comportato per la Regione Basilicata un taglio dei trasferimenti del Fondo Nazionale Trasporti per complessivi € 4.578.881,91 per l'anno 2015.

Tutto ciò ha ulteriormente aggravato il problema della debitoria dell'Ente Regione nei confronti dei Gestori e, di conseguenza, la crisi di liquidità delle aziende del settore.

Sulla base dello scenario sopra descritto, la Regione Basilicata ha avviato nel 2016 un percorso di profonda revisione ed riorganizzazione dell'attuale sistema Regionale dei trasporti che ha portato all'approvazione con DCR n. 544 del 20 dicembre 2016 del nuovo Piano Regionale dei Trasporti per il periodo 2016/2026.

Attualmente è in fase di predisposizione il Piano di Bacino Unico Regionale che dovrà materialmente ridisegnare l'intera rete dei servizi di TPL della Regione Basilicata e che, inevitabilmente, anche in coerenza con gli altri piani di assetto territoriale e di sviluppo socio-economico, non potrà non tenere conto dell'attuale situazione congiunturale, anche dal punto di vista finanziario.

Si chiede pertanto un intervento straordinario per superare le criticità ad oggi determinatesi e poter gestire l'immediato futuro con la certezza delle risorse finanziarie necessarie per poter garantire l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale essenziali per il territorio regionale.

27. Emendamento lavoro flessibile a valere sulle risorse dei programmi UE

Il terzo periodo del comma 28, dell'articolo 9, del D.L. n. 78/2010 è così riformulato:

"I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del

personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi, *ivi inclusi dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)*, o da fondi *dei programmi cofinanziati* dall'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. (...)"

Riferimenti normativi

Articolo 9, comma 28, Decreto-legge 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni

Relazione

Il limite posto dal comma 28 dell'articolo 9 del D.L. 31/05/2010, n. 78 alla spesa relativa ai contratti di lavoro flessibile rappresenta un vincolo molto stringente per le amministrazioni regionali. Sulla base del disposto normativo la spesa massima per la Regione Basilicata, dal 2011 al 2016, è stata pari a € 720.000,00/anno, importo che non consente di contrattualizzare il numero di risorse umane, in possesso di elevate competenze e professionalità, necessario ed adeguato a fronteggiare le esigenze dell'amministrazione.

L'emendamento che si propone è finalizzato a dare evidenza, anche nel testo normativo, di quanto già stabilito nel documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome "*Interpretazione delle disposizioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, in materia di contenimento delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche per i dipendenti delle Regioni e delle Province autonome e del servizio sanitario nazionale, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122*", versione approvata il 10 febbraio 2011 ed integrata il 13 ottobre 2011 (documento 11/17/CR06/C1 in www.Regioni.it), che al punto E) escludeva dal limite di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, le spese del personale con contratto di lavoro flessibile "*le spese relative ... ad assunzioni finanziate con risorse dell'Unione Europea, statali (v. FAS) e private e relative spese accessorie correlate (es. spese di trasferta), con esclusione dell'eventuale quota di compartecipazione di competenza*". La modifica consentirebbe di definire la corretta interpretazione del disposto normativo, in quanto la posizione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome è successivamente risultata in contrasto con il parere della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie n. 21/SEZAUT/2014/QMIG del 15 settembre 2014, in base al quale le spese di personale sostenute con le risorse statali (incluse FSC) non sono escluse ai fini del calcolo del tetto di spesa previsto dal D.L. 78/2010. Si ritiene che la specifica proposta non vada a modificare la *ratio* della norma, in quanto la stessa già prevede l'esclusione in caso di "*finanziamenti specifici aggiuntivi*" e il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale¹, rientra in tale definizione. L'emendamento consentirebbe all'amministrazione regionale di stipulare i contratti di lavoro utili all'attuazione dei Programmi Operativi cofinanziati dall'UE e degli interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) inclusi quelli previsti dai Patti stipulati con le Regioni.

28. Emendamento ciclovía del Sole

All'articolo 52, comma 1 del DL 24 aprile 2017, n. 50, così come convertito con la L 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole "ciclovía Tirrenica e ciclovía Adriatica" sono aggiunte le seguenti parole: "**ciclovía del Sole tratto Campania dalla Foce del Garigliano a Sapri**"

¹ D.Lgs. 31/05/2011 n. 88 articolo 4.

Relazione

La Ciclovia Eurovelo 7 è uno dei percorsi più lunghi della rete ciclistica ideata dalla ECF, e anche uno dei più “dritti” nel seguire una direttrice nord-sud: in più di 7.400 chilometri si va da Capo Nord in Norvegia fino all’isola di Malta nel Mediterraneo, passando per Finlandia, Svezia, Danimarca, Germania, Repubblica Ceca, Austria e Italia. La varietà di paesaggi che si incontrano lungo EV7 è molto ampia, e questo fa di EV7 uno dei percorsi più belli dal punto di vista naturalistico di tutta la rete Eurovelo.

Il tratto interessato dall’emendamento, che fa parte della Ciclovia del Sole, attraversa tutta la costa della Campania secondo un itinerario che tocca città e luoghi estremamente suggestivi dal punto di vista storico e paesaggistico. L’emendamento consente anche di correggere un’anomalia che ha visto la Campania incomprensibilmente esclusa dalla programmazione delle Ciclovie Turistiche introdotta dall’art. all’articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successivamente ampliata con l’art. 52, co. 1, del DL 50/2017 convertito con la L. 96/2017, programmazione che su undici ciclovie turistiche introdotte prevede solo circa 30 km in Campania sulla Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese.

Il comma di cui si propone l’inserimento, in ragione degli obiettivi che persegue non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

29. Emendamento separazione tra funzioni di regolazione, indirizzo e controllo e funzioni di gestione dei servizi pubblici.

All’articolo 27, comma 12-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, le parole: “di affidamento” sono sostituite dalle seguenti: “di evidenza pubblica per l’affidamento”.

Relazione

La nuova versione del comma in esame ripropone il principio fondamentale della separazione tra funzioni di regolazione, indirizzo e controllo e funzioni di gestione dei servizi pubblici. In particolare, al fine di evitare i potenziali rischi di conflitto di interessi derivante dall’intreccio in molti casi esistente tra Ente banditore e società di servizi partecipata si richiede che le amministrazioni affidanti si rivolgano ad altra stazione appaltante quando uno dei concorrenti, ovvero il gestore uscente, sia partecipato o controllato dall’ente affidante ovvero affidatario diretto o *in house* del medesimo ente affidante.

Rispetto alla versione originaria dell’art. 27, comma 12-*quater*, tuttavia, appare opportuno precisare che la norma si applica solo ed esclusivamente nel caso in cui si preveda di affidare i servizi con procedure di evidenza pubblica per evitare il rischio che sia necessario ricorrere ad altra stazione appaltante anche per un affidamento diretto dei servizi (anche secondo il modello *in house*).

Il comma di cui si propone l’inserimento, in ragione degli obiettivi che persegue non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al contrario, in presenza di un quadro regolatorio più chiaro e maggiormente concorrenziale, le nuove disposizioni produrranno risultati positivi in termini di efficienza di gestione e funzionamento dei predetti servizi.

30. Emendamento meteorologia

All'articolo 51, il comma 9 è sostituito dal seguente:

Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il regolamento di organizzazione dell'Agenzia.

L'Agenzia stipula apposite convenzioni per attività di collaborazione e scambio di prodotti e servizi con i soggetti interessati con particolare riferimento ai servizi meteorologici regionali.

Relazione

Al fine di rendere sinergica l'attività della Pubblica amministrazione anche in relazione ai servizi di meteorologia, si propone di privilegiare lo strumento della convenzione a partire dalle amministrazioni regionali.

31. Certificazioni INAIL

Aggiungere il seguente articolo:

1. L'Inail, a decorrere dal 1 gennaio 2018, per l'attività di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del servizio sanitario nazionale, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale di cui all'articolo 53 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, come modificato dall'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.151, trasferisce annualmente al fondo sanitario nazionale l'importo di euro 25.000.000, da ripartire tra le Regioni e province autonome in sede di predisposizione della proposta di riparto della quota indistinta delle risorse fabbisogno standard nazionale. per gli anni successivi al 2018 tale importo è maggiorato del tasso di inflazione programmato dal governo.
2. Quota parte dei trasferimenti di Inail, di cui al comma 1, determinata con intesa in Conferenza Stato-Regioni, in deroga a quanto disposto dal comma 2, dell'articolo 23, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, implementa, per il personale dipendente del servizio sanitario regionale, direttamente i fondi di ciascuna azienda o ente per la contrattazione decentrata integrativa.
3. Quota parte dei trasferimenti di Inail, di cui al comma 1, determinata con intesa in Conferenza Stato-Regioni, avrà destinazione vincolata al fondo destinato per i rinnovi contrattuali della medicina convenzionata incrementando la quota capitaria riconosciuta per assistito al medico di medicina generale.
4. L'importo di cui al comma 1 può essere rivisto ogni due anni sulla base dell'incremento della percentuale del rapporto tra il numero dei certificati compilati e trasmessi telematicamente all'Inail e gli infortuni e le malattie professionali denunciati nel biennio di riferimento rispetto a quello precedente. il trasferimento a carico dell'Inail per effetto degli aggiornamenti periodici legati all'incremento percentuale del rapporto tra il numero dei certificati compilati e trasmessi telematicamente all'Inail e gli infortuni e le malattie professionali denunciati non può comunque superare l'importo di cui al comma 1 maggiorato del 20% al netto della rivalutazione per il tasso programmato di inflazione.
5. Nessun compenso può essere richiesto agli assistiti per il rilascio dei certificati medici di infortunio o malattia professionale.
6. Per i certificati medici trasmessi fino al 31 dicembre 2017 si applicano gli appositi accordi sottoscritti il 6 settembre e il 24 dicembre 2007 tra l'Inail e le rappresentanze sindacali di

categoria. L'onere del trasferimento di cui al comma 1 a carico del bilancio dell'Inail è determinato sulla base della spesa media del triennio 2014/2016 per l'attività di certificazione medica come disciplinata dai predetti accordi.

7. nessun ulteriore onere, oltre alla predisposizione dei servizi telematici, è a carico del bilancio dell'Inail per l'attività di certificazione di cui al presente articolo.

Relazione

La norma si pone l'obiettivo di consentire la remunerazione dei professionisti pubblici e convenzionati che svolgono l'attività di certificazione per infortuni e malattie professionali. La norma prevede non la remunerazione del singolo certificato emesso ma remunera il servizio di certificazione nell'ambito dell'attività medica, infatti, le risorse aggiuntive previste incrementano le risorse dei contratti di lavoro.

Il comma 1 prevede il trasferimento di risorse da INAIL alle risorse del fabbisogno indistinto del Servizio Sanitario Nazionale di 25 milioni euro.

Il comma 2 prevede che le risorse di competenza dei professionisti pubblici, definite d'intesa tra lo Stato-Regioni confluiscono nei fondi integrativi aziendali

Il comma 3 prevede che le risorse di competenza dei professionisti convenzionati, definite d'intesa tra lo Stato-Regioni integrino la quota capitaria definita dai contratti collettivi di lavoro.

Il comma 4 prevede una possibile rivalutazione da parte di Inail dell'importo di cui al comma 1, fino ad un incremento massimo del 20%, sulla base dei dati disponibili ogni due anni. Il nuovo meccanismo dovrebbe comportare una più corretta analisi del fenomeno.

Il comma 5 ribadisce gli oneri a carico dei Inail solo per i servizi telematici e per le risorse di cui al comma 1.

Il comma 6 ribadisce che non possono essere richiesti compensi ai soggetti infortunati e ai malati professionali per il rilascio della certificazione

Il comma 7 chiarisce che per le certificazioni trasmesse fino al 31.12.2017 si applicano gli accordi sottoscritti da Inail e dalle sigle sindacali.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le nuove risorse a carico del fabbisogno standard del Servizio Sanitario Nazionale sono coperte dal trasferimento di Inail.

32. Attuazione Piano Nazionale Cronicità

Aggiungere il seguente articolo:

1. Per garantire l'attuazione del Piano Nazionale Cronicità e l'efficiente allocazione delle risorse, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano operano la stratificazione degli assistiti per rischio di malattia, elaborando le informazioni derivanti dai dati clinico-sanitari, sociali e socio-sanitari, dell'assistito presenti negli archivi del sistema informativo regionale, a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione e di programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria.

Relazione

La disposizione vuole consentire alle Regioni e Province Autonome di attuare il Piano nazionale cronicità dando la possibilità alle Regioni di operare la stratificazione degli assistiti.

33. Emendamento per il finanziamento di ulteriori 2000 nuovi contratti di formazione specialistica a decorrere dal prossimo anno accademico (a.a. 2017/2018)

Aggiungere il seguente articolo:

Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come incrementate dall'art. 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono ulteriormente incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2018, di xxx milioni di euro per l'anno 2019, di xxx milioni di euro per l'anno 2020, di xxx di euro per l'anno 2021.

Relazione

Il numero dei contratti di formazione specialistica medica per l'a.a. 2016/2017 con finanziamento a carico dello Stato (ivi compreso il Fondo Sanitario) è stato determinato in 6.105 unità dal DM 22 settembre 2017 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Istruzione, università e ricerca e il Ministero dell'economia e finanze.

Il presente emendamento si propone di incrementare per i prossimi anni accademici tale numero di un contingente di 2.000 nuove unità, allo scopo di rendere maggiormente congruente la corrispondenza tra i fabbisogni di medici specialisti dichiarati dalle Regioni ai sensi dell'art. 35 del d. lgs. n. 368/99, nonché il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia con i medici ammessi alla formazione specialistica.

34. Stabilizzazione Ricercatori SSN

Raccomandazione:

si evidenzia che è opportuno e necessario che si prenda in considerazione la cd stabilizzazione dei ricercatori degli IRCCS pubblici, degli IZS (vedi emendamento 7) e dei ricercatori degli altri enti del Servizio Sanitario Nazionale nel ruolo del comparto e nel ruolo della dirigenza, anche in relazione alla definizione di uno specifico inquadramento contrattuale

35. Disposizioni in materia di personale degli enti del SSN

Aggiungere il seguente articolo:

1. Al comma 3bis dell'art.17 del decreto legge 6 luglio 2011 n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n.111, il periodo successivo alle parole "ove abbia raggiunto l'equilibrio economico" è abrogato.

2. Dopo il comma 71 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.191 sono aggiunti i seguenti commi:

"71bis. L'obiettivo di cui al comma 71 è adempiuto e verificato a livello di singola regione."

Relazione

Il comma 1 consente alle Regioni in equilibrio economico una maggiore flessibilità nel conseguimento dell'obiettivo relativo alla spesa di personale fissato dal comma 71 dell'articolo 2 della legge n.191/2009. La disposizione, come quella del comma 2, si inserisce nell'ambito di applicazione delle previsioni di cui all'art.22, comma 5 del Patto per la Salute 2014-2016 di cui all'Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014.

Il comma 2 consente di quantificare il limite di costo in materia di personale di cui all'articolo 2, comma 71, della L. 191/2009 a livello di regione e non più anche di singola azienda.

Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 non determinano oneri sui saldi di finanza pubblica.